Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 61 del 14 marzo 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. **42/L**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 gennaio 2003, n. **40**.

Regolamento recante norme di omologazione ed installazione dei pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 gennaio 2003, n. **40**.

Regolamento recante norme di omologazione ed installazione dei pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto l'articolo 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388, con il quale sono state adottate norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECE/ONU);

Visto il regolamento ECE/ONU n. 70/01 ed il supplemento 1 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 1;

Visto il supplemento 2 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 2;

Visto il supplemento 3 alla serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 70, le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev. 1 Add. 69/Amend. 3;

Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 70, serie 01 di emendamenti, è uno dei regolamenti ai quali la Comunità europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 346 del 17 dicembre 1997;

Ravvisata la necessità di adeguare all'emendamento 01 ed ai successivi supplementi del regolamento 70 gli allegati al citato decreto del Ministro dei trasporti n. 388 del 1988, e di consolidare in unico testo le relative prescrizioni;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione dei pannelli posteriori di visibilità

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della figura 1 riportata nell'allegato *A* al presente decreto.

2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato e conformi alle configurazioni *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della figura 2 riportata nell'allegato *A*.

Art. 2.

Veicoli esenti

1. Sono esentati dall'obbligo dell'installazione dei pannelli i trattori per semirimorchio.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche dei pannelli

1. I pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti impiegati per la segnalazione dei veicoli di cui all'articolo 1, devono essere di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01 e riportate nell'allegato *B* al presente decreto.

2. La conformità dei pannelli alle norme regolamentari è attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell'allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 70/01 riportato nell'allegato *B*.

Art. 4.

Modalità di installazione dei pannelli sui veicoli

1. I pannelli devono essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella parte posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo;

b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti più di m 0,40 dal limite posteriore di sagoma. Per la verticalità dei pannelli è ammessa una tolleranza di ± 5°;

c) nel caso delle configurazioni *b)*, *c)* e *d)* delle figure 1 e 2 dell'allegato *A* i due elementi costituenti i pannelli devono essere installati sul veicolo in modo da risultare complanari;

d) nel caso di pannelli marcati con la parola «TOP», l'installazione dovrà essere tale che la parola «TOP» risulti sul lato più alto del pannello;

e) l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico non deve risultare inferiore a m 0,35;

f) l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non deve risultare superiore a:

1) m 1,70 per le configurazioni *a)* e *b)* delle figure 1 e 2 dell'allegato *A*;

2) m 2,20 per le configurazioni *c)* e *d)* delle figure 1 e 2 dell'allegato *A*;

g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, né costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte di carrozzeria sulla quale sono applicati. La distanza massima dei pannelli dal limite di sagoma non deve risultare superiore a m 0,4;

h) l'installazione dovrà essere tale da garantire la visibilità di almeno il 95% della superficie dei pannelli nel campo definito nello schema illustrato nella figura 3 dell'allegato *A*.

2. Nel caso in cui le prescrizioni del comma 1 risultino incompatibili con le caratteristiche di impiego del veicolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà accordare deroghe alle modalità di installazione.

Art. 5.

Disposizioni transitorie relative all'articolo 3

1. A decorrere dal 12 settembre 2003 le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato *B* non saranno più applicabili ai fini dell'omologazione dei pannelli posteriori di identificazione.

2. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate applicando le prescrizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato *B*, potranno essere estese.

3. Le omologazioni di pannelli posteriori di identificazione accordate entro l'11 settembre 2003 e tutte le estensioni di omologazione, comprese quelle accordate in base a serie precedenti di emendamenti al regolamento n. 70, restano valide.

4. Se un tipo di pannello di identificazione posteriore omologato in base ad una versione precedente del regolamento ECE/ONU n. 70 soddisfa i requisiti del presente decreto, le autorità che rilasciano l'omologazione ne danno comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati che sono parti contraenti del regolamento ECE/ONU n. 70.

Art. 6.

Installazione dei pannelli sui veicoli

1. A decorrere da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli di cui all'articolo 1, immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale, devono essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 ed installati secondo le modalità stabilite all'articolo 4 del presente decreto.

2. A decorrere dal 12 settembre 2005 dovranno essere installati sui veicoli, la cui omologazione od approvazione in unico esemplare è stata accordata dopo il 12 settembre 2003, pannelli di identificazione posteriore omologati in base alle prescrizioni del presente decreto, ai quali non sono state applicate le disposizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato *B*.

Art. 7.

Revisioni

1. I veicoli di cui all'articolo 1, che entro i termini di cui all'articolo 6 siano privi di pannelli ovvero che siano muniti di pannelli non conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 3 o installati in maniera difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 4, saranno esclusi dalla circolazione.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata in occasione della revisione annuale, disposta ai sensi dell'articolo 80 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2001.

Art. 8.

Allegati

1. Gli allegati *A* e *B* al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Art. 9.

Abrogazione di norme preesistenti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 388, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 gennaio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte conti il 28 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127

ALLEGATO *A*
(Articolo 1; articolo 4, comma 1)

figura 1

figura 2

* l'angolo α_1 per $h_1 \leq 750$ mm, ma può scendere sino al valore di 5°

fig. 3

Campi di visibilità
L'esempio illustrato si riferisce a un autoveicolo; per un rimorchio si applicano le stesse regole.

ALLEGATO *B*
(Articolo 3; articolo 5, commi 1 e 2; articolo 6, comma 2)

TESTO DEL REGOLAMENTO ECE/ONU n. 70/01

ACCORDO

RIGUARDANTE LA ADOZIONE DI PRESCRIZIONI TECNICHE UNIFORMI APPLICABILI AI VEICOLI A MOTORE AI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO ED ALLE PARTI CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI E/O UTILIZZATI SU DI ESSI, NONCHE' ALLE CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE OMOLOGAZIONI RILASCIATE IN BASE A TALI PRESCRIZIONI[1]

(Revisione 2, inclusi gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995)

Addendum 69: Regolamento No. 70

Emendamento 01

Data di entrata in vigore: 15 Maggio 1987

Ultimo emendamento: Supplemento 2 alla serie di emendamenti 01
Data di entrata in vigore: 12 settembre 2001

PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI

Traduzione ufficiosa

[1] PRECEDENTE TITOLO DELL'ACCORDO. Accordo concernente l'adozione di Condizioni Uniformi di Omologazione nonché di Reciproco Riconoscimento delle Omologazioni e dei dispositivi di equipaggiamento e delle parti di veicoli a motore, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958

Regolamento No. 70/01

PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI

INDICE

REGOLAMENTO N° 70/01

PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni si applicano all'omologazione dei pannelli di identificazione destinati ad aumentare la visibilità posteriore di taluni autoveicoli pesanti e rimorchi.[1]

2. DEFINIZIONI[2]

2.1. Limitatamente all'applicazione delle presenti prescrizioni tecniche, valgono le definizioni seguenti:

2.1.1. "Pannello posteriore di identificazione" un pannello rettangolare con un disegno caratteristico coperto con materiali o dispositivi retro riflettenti e fluorescenti;

2.1.2. "Unità campione" un pannello di identificazione finito e completo, pronto ad essere installato sul veicolo e rappresentativo della produzione corrente;

2.1.3. Classi di pannelli d'identificazione posteriore:
Classe 1: Pannello di identificazione posteriore per veicoli a motore pesanti (trattori e autocarri) con strisce alternate retro riflettenti gialle e rosso fluorescenti.

Classe 2: Pannello di identificazione posteriore per veicoli lunghi (rimorchi e semirimorchi) con bordo rosso fluorescente e centro giallo retroriflettenti;

Classe 3: Pannello di identificazione posteriore per veicoli a motore pesanti (trattori e autocarri) con strisce alternate rosse e gialle retro riflettenti;

Classe 4: Pannello di identificazione posteriore per veicoli lunghi (rimorchi e semirimorchi) con bordo rosso retro riflettente e centro giallo retro riflettente.

---

1 Niente in questo Regolamento impedisce ad una parte contraente dell'Accordo del 1958 che applica questo regolamento di proibire l'uso di pannelli di identificazione posteriore di una certa classe/classi.

2 Le definizioni dei termini tecnici sono quelle adottate dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione (CIE) - Confrontare il rapporto tecnico sulla retro riflettenza, pubblicazione N° 54 (1982) traduzione dall'inglese.

2.2. Retroriflettenza
Proprietà ottica in base alla quale i raggi luminosi sono riflessi verso una direzione prossima a quella da cui provengono; questa proprietà permane anche per grandi variazioni della direzione dei raggi incidenti;

2.2.1. "Materiale retroriflettente" una superficie o un dispositivo, che colpito da un raggio luminoso direzionale rinvia in condizioni di retroriflettenza la maggior parte della luce incidente;

2.2.2. "Dispositivo retroriflettente" l'insieme di una o più unità ottiche retroriflettenti pronto per l'impiego;

2.3. Definizioni geometriche (vedi allegato 1, fig. 1)

2.3.1. "Centro di riferimento" un punto ubicato in prossimità o sulla superficie retroriflettente, designato quale centro del dispositivo al fine della definizione delle sue caratteristiche;

2.3.2. "Asse di illuminazione" un segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della sorgente luminosa;

2.3.3. "Asse di osservazione" segmento di retta che congiunge il centro di riferimento con il centro della parte sensibile dell'apparecchio di misura (ricettore);

2.3.4. "Angolo di osservazione (simbolo α)" angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di osservazione. L'angolo di osservazione è sempre positivo e, nel caso dei materiali retroriflettenti, è limitato a piccoli angoli. Ampiezza massima: $0 \leq \alpha < 180°$;

2.3.5. "Semi-piano di osservazione" semi-piano definito dalle rette che comprendono l'asse di osservazione e l'asse d'illuminazione;

2.3.6. "Asse di riferimento" semi-retta con origine al centro di riferimento, utilizzata per definire l'orientamento del materiale retroriflettente;

2.3.7. "Angolo di illuminazione (simbolo β)" angolo compreso tra l'asse di illuminazione e l'asse di riferimento. L'angolo di illuminazione è normalmente non superiore a 90°. Tuttavia, la sua variazione massima si intende definita dalla relazione $0 \leq \beta \leq 180°$. Ai fini di specificare completamente l'orientamento, l'angolo di illuminazione è caratterizzato dalle due componenti, β_1 e β_2 ;

2.3.8. "Primo asse" l'asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al semi-piano di osservazione;

2.3.9. "Prima componente dell'angolo di illuminazione (simbolo β_1)" l'angolo formato tra l'asse d'illuminazione ed il piano che contiene l'asse di riferimento ed il primo asse.
Ampiezza: $-180° < \beta_1 \leq 180°$

2.3.10. "Seconda componente dell'angolo di illuminazione (simbolo β_2)" l'angolo formato dall'asse di riferimento e il semi-piano di osservazione
Ampiezza: $- 90° \leq \beta_2 \leq 90°$;

2.3.11. "Secondo asse" asse passante per il centro di riferimento e perpendicolare al primo asse e all'asse di riferimento. Per valori dell'angolo β_1 compresi tra - 90° e + 90°, la posizione del secondo asse sul semi-piano di osservazione è convenzionalmente assunta come positiva (vedi figura 1 dell'allegato 1);

2.3.12. "Angolo di rotazione (simbolo ε)" angolo di rotazione del campione intorno al suo asse di riferimento a partire da una posizione definita qualunque, osservato nel senso dell'illuminamento, in senso orario ($+\varepsilon$) o anteriore ($-\varepsilon$). Quando i materiali o i dispositivi retro riflettenti portano una scritta (per esempio TOP), questa costituisce la posizione iniziale. L'angolo di rotazione ε è compreso nell'intervallo $- 180° < \varepsilon \leq 180°$.

2.4. Definizioni dei termini fotometrici

2.4.1. "Coefficiente specifico di intensità luminosa (R')" rapporto tra il coefficiente di intensità luminosa R della superficie retroriflettente ed il valore della superficie.

$$R' = \frac{R}{A} = \frac{I}{E_{\perp} \cdot A}$$

Il coefficiente di intensità luminosa si esprime in candele per lux per metro quadro ($cd \cdot lux^{-1} \cdot m^{-2}$);

2.4.2. "Diametro angolare del campione di materiale retro riflettente (simbolo η)" l'angolo sotteso dalla più grande dimensione del campione di materiale riflettente riferito sia al centro della sorgente luminosa sia al centro del ricettore;

2.4.3. "Fattore di luminanza" rapporto tra la luminanza della superficie e quella di diffusore perfetto nelle stesse condizioni di illuminazione e osservazione;

2.5. Materiale fluorescente
Allorquando certe sostanze sono ubicate in prossimità di una sorgente di radiazioni ultraviolette o blu. queste emettono radiazioni che sono quasi sempre di una lunghezza d'onda maggiore di quelle delle radiazioni eccitanti. Questo fenomeno è definito fluorescenza. Di giorno, in prossimità dell'alba o del crepuscolo, i colori fluorescenti sono più brillanti dei colori ordinari in quanto oltre a riflettere parte della luce che essi ricevono ne emettono dell'altra.
In condizioni notturne tale fenomeno non si verifica.

2.6. Definizione del goniometro Nella figura 2 dell'allegato 1 è stato riprodotto un goniometro che può essere utilizzato per effettuare misure di retroriflettenza secondo le caratteristiche geometriche della CIE. Nello schema, il fotometro è arbitrariamente ubicato al di sopra della sorgente.

Il primo asse indicato come fisso, orizzontale e perpendicolare al semi-piano di osservazione. Nella pratica può essere utilizzata una qualunque geometria equivalente a quella schematizzata nell'allegato.

2.7. Definizione del termine "tipo"
Per pannelli di identificazioni di tipo differente si intendono pannelli di identificazione che differiscono nelle seguenti caratteristiche essenziali:

2.7.1. Marchio di fabbrica o di commercio;

2.7.2. Caratteristiche del materiale retroriflettente.

2.7.3. Caratteristiche del materiale fluorescente;

2.7.4. Parti che possono influenzare le proprietà del materiale o del dispositivo retro riflettente;

2.7.5. Le differenze di forma e dimensioni non costituiscono un diverso tipo di pannello posteriore

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di pannello posteriore di identificazione dovrà essere presentata dal detentore del marchio di fabbrica o di commercio e dovrà essere accompagnata da:

3.1.1. Da schemi sufficientemente dettagliati, in triplice copia, al fine di permettere la identificazione del tipo. Gli schemi devono mostrare la posizione geometrica sulla quale il pannello/i devono essere montati nella parte posteriore dei veicoli. Gli schemi devono indicare mediante un cerchio il punto del pannello sul quale è prevista l'applicazione del numero e del marchio internazionale di omologazione;

3.1.2. Una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dei materiali costituenti le parti retroriflettenti;

3.1.3. Una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dei materiali fluorescenti;

3.1.4. Campioni delle parti retroriflettenti e fluorescenti nelle quantità precisate nell'allegato 4.

3.2. Prima di rilasciare l'omologazione, l'Autorità competente deve verificare l'esistenza di adeguate misure per garantire il controllo effettivo della conformità di produzione.

4. MARCATURE

4.1. Ogni pannello posteriore di identificazione sottoposto ad approvazione deve riportare le seguenti indicazioni:

4.1.1. La ragione sociale o il marchio di fabbrica del richiedente l'omologazione;

4.1.2. Sui pannelli posteriori di identificazione nei quali la parte retro riflettente non è omni direzionale, la parola "TOP" scritta orizzontalmente sulla parte del pannello che, a pannello fissato sul veicolo, dovrà risultare parte superiore.

4.2. I marchi devono essere applicati sia sulla parte retroriflettente sia su quella fluorescente, sia sul bordo del pannello e, una volta che il pannello sia fissato sul veicolo, dovranno essere visibili da un osservatore esterno.

4.3. I marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5. OMOLOGAZIONE

5.1. Se i pannelli posteriori di identificazione presentati all'omologazione in conformità al paragrafo 4. del presente Regolamento rispondono alle prescrizioni tecniche del Regolamento, l'omologazione verrà accordata.

5.2. A ciascun tipo omologato sarà assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (al momento 01) dovranno indicare la serie di emendamenti contenenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al Regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Il simbolo situato sopra il cerchio indica la classe del pannello d'identificazione posteriore, "RF" se appartiene alle classi 1 e 2 (materiali retroriflettenti e fluorescenti) e "RR" se appartiene alle classi 3 e 4 (solo materiali retro riflettenti).
La stessa Parte Contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di pannello di identificazione posteriore.

5.3. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto di omologazione di un pannello posteriore di identificazione, in applicazione del presente Regolamento, sarà comunicata alle parti contraenti che applicano il presente Regolamento per mezzo di un modello, conforme a quello riprodotto nell'allegato 2 al presente Regolamento e di un disegno fornito dal richiedente l'omologazione, possibilmente in scala 1:1, formato A4 (210 x 297 mm) o piegato secondo tale formato.

5.4. Su ogni pannello posteriore di identificazione conforme al tipo approvato in base al presente Regolamento, oltre ai marchi previsti al paragrafo 4.1., dovrà essere apposto:

5.4.1. Un marchio di omologazione internazionale composto da:

5.4.1.1. Un cerchio all'interno del quale è posta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione[1];

---

[1] 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (vacante), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione Russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia , 29 per l'Estonia, 30 (vacante), 31 per la Bosnia Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33-36 (vacante), 37 per la Turchia, 38-39 (vacante), 40 per La costituita Repubblica Jugoslava di Macedonia, 41 (vacante), 42 per la Comunità Europea (le approvazioni sono rilasciate dai Stati Membri utilizzando i loro rispettivi simboli ECE) e 43 per il Giappone.
I numeri seguenti saranno attribuiti agli altri paesi a seconda dell'ordine cronologico della loro ratifica all'Accordo riguardante l'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed il riconoscimento reciproco dell'omologazione delle

5.4.1.2. Un numero di omologazione.

5.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile ed indelebile.

5.6. L'allegato 3 al presente Regolamento riporta un esempio del marchio di omologazione.

6. PRESCRIZIONI GENERALI

6.1. I pannelli posteriori di identificazione retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti devono essere realizzati in maniera tale da garantire un comportamento soddisfacente in condizioni normali di impiego. Oltre a ciò essi non devono presentare difetti di composizione o di fabbricazione che potrebbero nuocere all'efficacia delle loro prestazioni o al loro mantenimento in buone condizioni.

6.2. Le parti che costituiscono i pannelli di identificazioni posteriore retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti non devono potere essere smontate facilmente.

6.3. I dispositivi di fissaggio dei pannelli posteriori di identificazione devono essere tali da garantire un montaggio stabile e durevole nella parte posteriore dei veicoli, ad esempio con bulloni, rivetti o adesivi.

6.4. La superficie esterna dei pannelli di identificazione posteriore retroriflettenti/fluorescenti o solo retroriflettenti deve essere facilmente pulibile. Pertanto essa non deve essere rugosa ed eventuali sporgenze non devono impedire un 'agevole operazione di pulizia.

7. PRESCRIZIONI PARTICOLARI (PROVE)

7.1. I pannelli posteriori di identificazione devono soddisfare anche le condizioni relative alla forma, all'inclinazione delle bande, ai valori fotometrici e colorimetrici così come ai requisiti meccanico-fisici prescritti negli allegati dal 5 al 12 al presente Regolamento.

7.2. È facoltà delle Autorità competenti autorizzare i laboratori ad omettere talune prove ritenute non necessarie in funzione della natura dei materiali componenti i pannelli posteriori di identificazione a condizione che tali omissioni siano menzionate nella rubrica "Remarques" del modello di comunicazione di omologazione[#].

8. MODIFICA DEL TIPO DI PANNELLO POSTERIORE DI IDENTIFICAZIONE PER VEICOLI PESANTI E LUNGHI ED ESTENSIONE DELL' OMOLOGAZIONE

8.1. Ogni modifica del tipo di pannello posteriore di identificazione è comunicata al servizio amministrativo che ha in precedenza accordato l'omologazione.
Questo Servizio potrà allora:

---

attrezzature e parti dei veicoli a motore, oppure della loro adozione a questo Accordo, ed i numeri così attribuiti saranno comunicati al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti.

[#] Questa facoltà non sarà più ammissibile a partire dal 12 settembre 2003 (vedi art. 5 del presente decreto).

8.1.1. Considerare che le modifiche introdotte non comportano il rischio di sensibili influenze sfavorevoli e che in ogni caso il tipo di dispositivo soddisfa ancora le prescrizioni; oppure

8.1.2. Richiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove.

8.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione con l'indicazione delle modifiche è notificata alle Parti, aderenti all'Accordo che applicano il Regolamento secondo la procedura già indicata al paragrafo 5.3.

8.3. L'Autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegnerà un numero di serie a tale estensione e ne darà comunicazione alle altre Parti dell'Accordo del 1958 che applicano questo Regolamento mediante un modulo di comunicazione conforme al modello dell'allegato 2 di questo Regolamento.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità di produzione devono essere conformi a quelle dell'Appendice 2 dell'Accordo del 1958 contenute nel documento E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/REV.2 con le seguenti prescrizioni:

9.1. I pannelli posteriori di identificazione omologati secondo questo Regolamento devono essere prodotti in modo da essere conformi al tipo omologato e soddisfare i requisiti stabiliti nei paragrafi 6 e 7.

9.2. Dovranno essere rispettati i requisiti minimi per le procedure di controllo della conformità di produzione stabiliti nell'allegato 13 di questo Regolamento.

9.3. Dovranno essere rispettati i requisiti minimi per la campionatura eseguita da un ispettore stabiliti nell'allegato 14 di questo Regolamento.

9.4. L'autorità competente che ha concesso l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione. La frequenza normale di queste verifiche sarà di una volta ogni due anni.

10. SANZIONI PER LA NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1. Nel caso in cui quanto sopra stabilito non sia rispettato, ovvero se un pannello posteriore di identificazione marcato con numero di omologazione non sia conforme al tipo omologato, l'omologazione del tipo accordata in applicazione del presente Regolamento può essere ritirata.

10.2. Nel caso in cui una Parte aderente all'Accordo applicante il presente Regolamento ritiri una omologazione precedentemente accordata, essa dovrà darne comunicazione immediata a tutte le altre Parti contraenti che applicano questo Regolamento, mediante un modulo conforme a quello riportato nell'allegato 2 di questo Regolamento.

11. ARRESTO DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione interrompe definitivamente la produzione di un pannello posteriore di identificazione omologato secondo questo Regolamento, sarà tenuto ad informare l'autorità che aveva concesso l'omologazione. Dopo aver ricevuto la relativa comunicazione l'autorità dovrà informare le altre Parti aderenti all'Accordo che applicano questo Regolamento per mezzo di un modello conforme a quello riportato nell'allegato 2 a questo Regolamento.

12. NOTE CONCERNENTI LE DIMENSIONI

L'articolo 3 dell'Accordo al quale è allegato il presente Regolamento non impedisce alle Parti aderenti all'Accordo il limitare la lunghezza totale risultante dei pannelli posteriori di identificazione montati sui veicoli da esse immatricolati, a limiti inferiori o uguali a un valore fisso compreso tra i limiti prescritti al paragrafo 3 dell'allegato 5 e all'allegato 12, al presente Regolamento tenuto conto di una tolleranza di fabbricazione del più o meno 5%.

13. PRESCRIZIONI TRANSITORIE ALLA SERIE 01 DI EMENDAMENTI

(Omissis: le relative prescrizioni figurano nel testo dell'articolato)

14. DENOMINAZIONI ED INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti aderenti all'Accordo, che applicano il presente Regolamento, comunicano alla Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazioni e quelli di servizi amministrativi che accordano le omologazioni e ai quali devono essere inviate le comunicazioni di omologazione e di rifiuto o di estensione o di ritiro delle omologazioni diramate dagli altri Paesi.

Allegato 1

SISTEMA DI COORDINATE CIE

Figura 1

1: Primo Asse	I: Asse di Illuminazione	α: Angolo di Osservazione
2: Secondo Asse (mobile con β_1)	O: Asse di Osservazione	β_1, β_2 : Angoli di Illuminazione
	R: Asse di Riferimento	ε: Angolo di Rotazione

Figura 2

Rappresentazione di un goniometro che comprende il sistema angolare della CIE per la specificazione e la misura dei materiali retroriflettenti. Tutti gli angoli e i sensi di rotazione sono rappresentati nella loro configurazione di segno positivo.

<u>Allegato 2</u>

COMUNICAZIONE

(formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

issued by: Name of administration:
....
....
....
....

concerning: 2/ APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

of a type of rear marking plate, pursuant to Regulation No. 70.

Approval No.: .... Extension No.: ....

1. Trade name or mark of the rear marking plate: ....
2. Rear marking plate type: ....
2.1. Rear marking plate class: ....
3. Manufacturer's name and address: ....
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative: ....
....
5. Submitted for approval on: ....
6. Technical service responsible for conducting approval tests: ....
....
7. Date of test report: ....
8. Number of test report: ....
9. Remarks: ....
10. Vehicles to which the device is intended to be fitted (if applicable): ...
....

11. Position and nature of the marking: ....

12. Approval granted/refused/extended/withdrawn 2/ ....

13. Reason(s) for extension (if applicable): ....

14. Place: ....

15. Date: ....

16. Signature: ....

17. The list of documents deposited at the administrative service which has granted approval is annexed to this communication.

1/ Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).

2/ Strike out what does not apply.

Allegato 3

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

a = 5 mm min.

Figura 3

Il pannello posteriore di identificazione che porta questo marchio di omologazione è stato approvato in Olanda (E4) con il numero di omologazione 01148. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stato concessa in accordo con i requisiti di questo Regolamento come modificato dalla serie di emendamenti 01. Il simbolo "RF" indica un pannello posteriore di identificazione di classe 1 o 2 (materiali retroriflettenti/fluorescenti). I pannelli delle classi 3 o 4 saranno contrassegnati dal simbolo "RR" (materiali solo retroriflettenti).

NOTA: Il numero di omologazione ed il simbolo aggiuntivo devono essere posizionati accanto al cerchio e sopra o sotto alla lettera "E", oppure a destra o a sinistra della lettera.
Le cifre del numero di omologazione devono essere poste sullo stesso lato della lettera "E" e devono essere orientati nella stessa direzione. Il numero di omologazione ed il simbolo aggiuntivo devono essere, l'uno rispetto all'altro, in posizione diametralmente opposte. Per evitare qualsiasi confusione con altri simboli si sconsiglia l'utilizzo dei numeri romani come numeri di omologazione.

Allegato 4

PROCEDURE DI PROVA

CAMPIONATURE DI PROVA

1. Per l'esecuzione delle varie prove, dovranno essere forniti al laboratorio due grandi pannelli posteriori di identificazione a bande trasversali per autocarri e trattori e due grandi pannelli posteriori di identificazione per rimorchi e semi-rimorchi. In luogo dei pannelli posteriori di identificazione grandi potrà essere fornito il dispositivo equivalente realizzato in targhe multiple.

2. I campioni di prova dovranno essere rappresentativi della produzione corrente, fabbricati secondo le raccomandazioni del produttore dei materiali o dei dispositivi retroriflettenti o retroriflettenti/fluorescenti.

3. Dopo la verifica della rispondenza generali (paragrafo 6. del Regolamento) e delle prescrizioni relative alla forma e alle dimensioni (allegato 5.), le campionature devono essere sottoposte alla prova di resistenza al calore descritta nell'allegato 9. di questo Regolamento prima di venire sottoposte alle prove descritte negli allegati 6., 7. e 8.

4. Le misure fotometriche e colorimetriche possono essere eseguite sullo stesso campione.

5. Per ogni altra prova dovranno essere impiegati campioni vergini.

Allegato 5

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMA E DIMENSIONE

FORMA E DIMENSIONE DEL PANNELLO (I) POSTERIORE DI IDENTIFICAZIONE RETRORIFLETTENTE/FLUORESCENTE

1. Forma: I pannelli devono essere di forma rettangolare per essere montati nella parte posteriore dei veicoli.

2. Grafica: I pannelli destinati al montaggio sui rimorchi e semi-rimorchi devono aver uno sfondo retroriflettente giallo delimitato da un bordo rosso fluorescente o retroriflettente;
I pannelli destinati al montaggio sui veicoli non articolati (trattori o autocarri) devono avere un disegno a bande oblique trasversali alternate di materiale o dispositivo retro riflettente gialli e materiale rosso fluorescente o retroriflettente.

3. Dimensioni: La lunghezza totale minima risultante di un insieme costituito da uno, due oppure quattro pannelli posteriori di identificazione con materiale o dispositivi retroriflettenti e materiali fluorescenti deve essere 1.130 mm; la lunghezza massima totale ammessa è di 2.300 mm.

3.1. La larghezza di un pannello posteriore di identificazione è:
per autocarri e motrici: 140 ± 10 mm
per rimorchi e semirimorchi: 200 +30 mm / -5 mm

3.2. La lunghezza di ogni pannello posteriore di identificazione composti da una serie di due targhe per autocarri e trattori, come illustrato nelle figure 1 (b) e 1 (c) dell'Allegato 12, può essere ridotta, ad un minimo di 140 mm, purché la larghezza venga aumentata in maniera tale che l'area di ogni pannello sia almeno di 735 cm^2 e non superiore a 1725 cm^2, e la forma dei pannelli sia rettangolare.

3.3. La lunghezza del bordo fluorescente o retroriflettente rosso che delimita i pannelli posteriori di identificazione e semirimorchi deve essere di 40 ± 1 mm

3.4. La pendenza delle strisce oblique delle bande alternate deve essere di 45° ± 5°
La larghezza delle strisce deve essere di 100 ± 2,5 mm

3.5. I pannelli posteriori di identificazione forniti in più pezzi devono essere combinabili.

Le forme prescritte, la grafica e i particolari dimensionali prescritti sono illustrati nelle figure 1. e 2. dell'allegato 12 a questo Regolamento.

Allegato 6

PRESCRIZIONI COLOMETRICHE

1. I pannelli posteriori di identificazione destinati ai veicoli pesanti ed ai rimorchi dovranno essere composti da materiali o dispositivi retroriflettenti gialli e rossi o retroriflettenti gialli e fluorescenti rossi.

2. Materiale giallo o rosso retroriflettente

2.1. Allorquando i campioni sono verificati con uno spettrofotometro conformemente alle prescrizioni del documento CIE N° 15 (1971) ed illuminati mediante la sorgente standard CIE D_{65} sotto un angolo di 45° rispetto alla normale e osservati in direzione normale (geometria 45/0), il colore del materiale nuovo deve collocarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 1. e deve avere il fattore di luminanza minimo indicato.

Tabella 1

Coordinate tricromatiche x e y

Colore		1	2	3	4	fattore di luminanza (β)
Giallo	x	0.545	0.487	0.427	0.465	≥ 0.16
	y	0.454	0.423	0.483	0.534	
Rosso	x	0.690	0.595	0.569	0.655	≥ 0.03
	y	0.310	0.315	0.341	0.345	

2.2. Allorquando i campioni sono illuminanti da una sorgente standard CIE A sotto un angolo di illuminazione (angolo di incidenza) di $\beta 1 = \beta 2 = 0°$ o se la superficie produce un riflesso incolore, un angolo di $\beta 1 = \pm 5°$, $\beta 2 = 0°$ e misurato sotto un angolo di divergenza di 20′, il colore del materiale nuovo deve trovarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 2.

Tabella 2

Coordinate di tricromatiche x e y

Colore		**1**	**2**	**3**	**4**
Giallo	x	0.585	0.610	0.520	0.505
	y	0.385	0.390	0.480	0.465
Rosso	x	0.720	0.735	0.665	0.643
	y	0.258	0.265	0.335	0.335

Nota: Il colore della luce retroriflessa dai materiali retroriflettenti è attualmente oggetto di studio presso il Comitato Tecnico 1.6 della CIE; i limiti sopra indicati sono provvisori e verranno ridefiniti allorquando il TC1.6 della CIE avrà ultimato i suoi studi.

3. Materiale fluorescente rosso

3.1. Allorquando i campioni sono verificati con uno spettrofotometro conformemente alle prescrizioni del documento CIE N° 45 (1971) ed illuminati policromaticamente mediante la sorgente standard CIE D_{65} sotto un angolo di 45° rispetto alla normale e osservati in direzione normale (geometria 45/0) il colore del materiale nuovo deve collocarsi all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate nella tabella 3 e deve avere il fattore di luminanza minimo indicato.

Tabella 3

Colore		**1**	**2**	**3**	**4**	**fattore di luminanza (β)**
Rosso	x	0.690	0.595	0.569	0.655	≥ 0.30
	y	0.310	0.315	0.341	0.345	

4. La conformità alle prescrizioni colorimetriche si verifica per comparazione visiva.
Se a seguito della verifica sussistono dubbi, la conformità alle prescrizioni colorimetriche è verificata determinando le coordinate tricromatiche del campione più dubbio.

Allegato 7

PRESCRIZIONI FOTOMETRICHE

1. Proprietà fotometriche

1.1. Quando le aree gialle retroriflettenti in condizioni nuove vengono illuminate con un illuminante standard A CIE e misurate come raccomandato da CIE TC 2.3, (Pubblicazione CIE n. 54, 1982), il coefficiente specifico di intensità luminosa R' in candele per metro quadro per lux dovrà essere almeno quello indicato nelle tabelle 1 e 2, a seconda della classe di appartenenza. I dispositivi della classe 1 e della classe 2 dovranno rispettare i valori della tabella 1, mentre i dispositivi della classe 3 e della classe 4 dovranno essere almeno pari a quelli della tabella 2.

Tabella 1

Coefficiente specifico di intensità luminosa R'
(cd . lux $^{-1}$. m^{-2})

angolo di osservazione α [°]	angolo di illuminazione β [°]				
20'	β_1	0°	0°	0°	0°
	β_2	5°	30°	40°	60°
Coefficiente R' (cd . lux $^{-1}$. m^{-2})	Colore Giallo	300	180	75	10

Tabella 2

Coefficiente specifico di intensità luminosa R'
(cd . lux $^{-1}$. m^{-2})

angolo di osservazione α [°]	angolo di illuminazione β [°]				
20'	β_1	0°	0°	0°	0°
	β_2	5°	30°	40°	60°
Coefficiente R' (cd . lux $^{-1}$. m^{-2})	Colore				
	Giallo	300	180	75	10
	Rosso	10	7	4	-

1.2. L angolo sotteso del campione non deve superare gli 80'.

1.3. Fattore di luminanza

Il fattore di luminanza (β) deve essere almeno quello indicato nella tabella 3.

Tabella 3

Fattore di luminanza β

Colore	Fattore di luminanza β
Rosso	≥ 0.13
Giallo	≥ 0.16

Allegato 8

RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI

1. Resistenza agli agenti atmosferici

1.1. Procedura - Per ciascuna prova si utilizzano due campioni (unità campione, vedere paragrafo 2.1.2 di questo Regolamento). Un campione deve essere conservato in un ambiente scuro e secco per poter essere usato successivamente come "Campione di riferimento non esposto".

Il secondo modello deve essere esposto ad una fonte di illuminazione in accordo con la norma ISO 105 - B02 - 1978, paragrafo 4.3.1 .
Il materiale retro riflettente deve essere esposto fino a quando la degradazione prodotta sul campione standard blu No. 7 è uguale al grado 4 della scala dei grigi. Il materiale fluorescente è esposto fino a quando la degradazione prodotta sul campione standard blu No. 5 è uguale al No. 4 della scala dei grigi. Dopo questa prova, il campione deve essere lavato con una soluzione diluita di detergente neutro, asciugato e quindi esaminato per controllare la conformità delle prescrizioni dei paragrafi dall'1.2 all'1.4.

1.2. Esame visivo - Nessuna parte del campione esposto deve mostrare segni di incrinamento, rigonfiamenti, distorsioni, rugosità, crateri, delaminazioni dello strato superficiale, sfarinamento, macchie o corrosioni.

Non deve rilevarsi restringimento superiore allo 0,5 % in alcuna direzione, scollamenti ai bordi o distacchi del materiale di supporto.

1.3. Solidità del colore - I colori dei modelli esposti devono continuare a soddisfare le prescrizioni delle tabelle 1, 2 e 3 dell' Allegato 6.

1.4. Effetto sul coefficiente specifico di intensità luminosa del materiale retroriflettenti:

1.4.1. Per questo controllo si procede ad una misura sotto un angolo di osservazione di 20' e ad un angolo di illuminazione di 5° secondo il metodo indicato nell' Allegato 7.

1.4.2. Il coefficiente specifico di intensità luminosa R' del campione esposto, dopo asciugatura, non deve essere inferiore all' 80 % del valore indicato nell'Allegato 7, tavola 1.

1.4.3. Il campione è successivamente esposto a pioggia simulata e il suo coefficiente specifico di intensità luminosa R' in queste condizioni non deve essere inferiore al 90 % del valore ottenuto nella misura effettuata sul campione asciugato secondo la procedura illustrata nel paragrafo 1.4.2.

2. Resistenza alla corrosione (norma ISO 3768)

2.1 Un provino ricavato dall'unità campione è sottoposto all'azione di una nebbia salina per 48 ore comprendendo due periodi di 24 ore ciascuno, intervallate da un tempo di due ore durante il quale il provino può asciugare.

La nebbia salina è prodotta atomizzando ad una temperatura di 35 ± 2°C una soluzione salina ottenuta sciogliendo 5 parti (in peso) di cloruro di sodio in 95 parti di acqua distillata che non contenga più dello 0,02% di impurità.

2.2. Immediatamente dopo la fine di questa prova, il provino non deve mostrare segni di corrosione che potrebbero diminuire l'efficacia del dispositivo.

2.2.1. Dopo un periodo di riposo di 48 ore il coefficiente specifico di intensità luminosa R' delle parti retroriflettenti misurato secondo le prescrizioni del paragrafo 1 dell'allegato 7, sotto un angolo di osservazione di 20' e di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai valori indicati nella tabella 1 dell'allegato 7.
Prima di procedere alle misure bisogna aver cura di pulire la superficie dai residui salini.

3. Resistenza ai carburanti

Da una unità campione si ricava un provino di lunghezza non inferiore a 300 mm e lo si immerge per un minuto in una miscela costituita dal 70% in volume di n-eptano e dal 30% di toluolo.
Dopo la estrazione dal bagno, la superficie viene asciugata con un panno morbido e all'esame non deve mostrare nessun cambiamento visibile che possa diminuire l'efficienza del dispositivo.

4. Adesione al materiale di supporto (nel caso di materiali adesivi)

4.1. Si determina l'adesione dei prodotti retroriflettenti e fluorescenti.

4.2. I prodotti, qualunque sia la metodologia con la quale sono stati applicati, non devono poter essere staccati senza utensili o senza essere danneggiati.

4.3. I prodotti adesivi per essere staccati dal materiale di base devono essere sollecitati con uno sforzo superiore a 10 N per ogni 25 mm di larghezza, applicato ad una velocità di 300 mm al minuto.

5. Resistenza all'acqua

Da una unità campione si ricava un provino di lunghezza non inferiore a 300 mm e lo si immerge per 18 ore in acqua distillata a temperatura di 23±5°C; successivamente, dopo estrazione dal bagno, viene fatta asciugare per 24 ore in condizioni normali di laboratorio. Alla fine della prova il provino viene esaminato e, a partire da 10 mm dal bordo tagliato, non deve aversi nessun segno di deterioramento suscettibile di ridurre l'efficienza del dispositivo.

6. Resistenza agli urti (ad eccezione dei materiali retroriflettenti prismatici in plastica).

Si fa cadere da due metri di altezza una sfera omogenea di acciaio del diametro di 25 mm sulle superfici dei materiali retroriflettenti e fluorescenti di un provino rappresentativo dell'unità campione mantenuto sospeso in un ambiente alla temperatura di 23 ± 2°C. Il materiale sottoposto ad urto non deve presentare screpolature o separazione dal supporto all'esterno di un intorno di 5 mm dalla zona dell'impatto

7. Pulizia

Un provino ricavato dall'unità campione imbrattato con una miscela di olio lubrificante detergente o di grafite deve poter essere pulito facilmente senza danno alle superfici retroriflettenti e fluorescenti. La pulizia è normalmente effettuata con solvente alifatico debole tipo n-eptano seguito da lavaggio con detergente neutro e risciacquo.

Allegato 9

RESISTENZA TERMICA

1. Da una unità campione si ricava un provino di lunghezza non inferiore a 300 mm e lo si espone per dodici ore (nel caso dei materiali retroriflettenti prismatici in plastica, l'esposizione durerà 48 ore) in una atmosfera secca alla temperatura di 65 ± 2°C; dopo questa esposizione si lascia raffreddare il provino per 1 ora a 23 ± 2°C. Successivamente il provino viene esposto per 12 ore alla temperatura di -20 ± 2°C.

1.1. Dopo essere rimasto per 4 ore nelle condizioni normali di laboratorio, il provino viene sottoposto ad esame.

2. Dopo questa prova il provino non deve mostrare cretti o distorsioni apprezzabili della superficie in particolare di quella delle unità ottiche.

Allegato 10

RIGIDITÀ DEI PANNELLI

1. Il pannello posteriore di identificazione è appoggiato su due supporti paralleli ai lati più corti del pannello, la distanza di ciascuno dei supporti dal lato adiacente del pannello non deve superare il valore L/10, in cui L è la dimensione più grande del pannello fuori tutto. Successivamente il pannello è caricato con dei sacchetti di graniglia metallica o di sabbia secca, in modo da raggiungere una pressione uniforme di 1,5 KN/mq. Quindi si misura la freccia del pannello alla mezzeria dei due supporti.

2. In questa prova, la massima freccia del pannello non deve superare 1/40 della distanza tra i supporti; dopo la rimozione della zavorra la freccia residua non deve superare il valore di 1/5 della freccia misurata a carico.

Allegato 11

STABILITÀ NEL TEMPO DELLE PROPRIETÀ OTTICHE[1] DEI PANNELLI POSTERIORI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'Autorità che ha accordato l'approvazione ha il diritto di verificare la stabilità nel tempo delle proprietà ottiche dei tipi di pannello posteriore di identificazione in servizio.

2. Le Autorità competenti dei Paesi che non sia quello che ha accordato l'approvazione, possono procedere ad analoghe verifiche nel loro territorio.
Se un tipo di pannello posteriore di identificazione in servizio rileva un difetto ricorrente, le Autorità di cui sopra inviano gli elementi smontati all'Autorità che ha accordato l'approvazione affinché questa proceda ad esami e riferisca in merito.

3. In assenza di altri criteri, la nozione di "Difetto ricorrente" di un tipo di pannello posteriore di identificazione in servizio sarà interpretata al lume delle prescrizioni generali contenute nel paragrafo 6.1. del presente Regolamento.

---

[1] Qualunque sia l'importanza della prova effettuata per controllare la stabilità nelle proprietà ottiche dei pannelli posteriori, attualmente non è possibile valutare questa stabilità con prove di laboratorio di durata limitata.

Allegato 12

PANNELLI DI IDENTIFICAZIONE POSTERIORE (CLASSE 1 e 3)

Figura 1

Allegato 13

PRESCRIZIONI MINIME CONCERNENTI LE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

1. Generalità

1.1. Le prescrizioni di conformità sono considerate come soddisfacenti dal punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento se le differenze non superano gli scarti di fabbrica inevitabili.

1.2. Per ciò che concerne le caratteristiche fotometriche la conformità dei pannelli di identificazione posteriore di serie non è contestata se in sede di verifica delle caratteristiche fotometriche di un pannello di identificazione posteriore scelto a caso, nessun valore misurato si discosta, in senso sfavorevole più del 20% dei valori prescritti nel presente Regolamento.

1.3. Le coordinate cromatiche devono essere soddisfatte.

2. Esigenze minime per la verifica della conformità del fabbricante

Per ogni tipo di pannello di identificazione posteriore il detentore dell'omologazione e tenuto ad effettuare almeno le seguenti prove con una frequenza appropriata. Queste prove sono effettuate in conformità alle specifiche del presente Regolamento.
Ogni prelevamento di campioni che evidenzia la non conformità al tipo di prova considerato darà luogo ad un nuovo prelevamento ed a una nuova prova. Il fabbricante prenderà ogni misura per assicurare la conformità della produzione corrispondente.

2.1. Natura delle prove
Le prove di conformità del presente Regolamento comprendono le caratteristiche fotometriche e colorimetriche e la prova di resistenza atmosferica di queste caratteristiche.

2.2. Modalità delle prove

2.2.1. Le prove sono generalmente effettuate conformemente ai metodi definiti nel presente Regolamento.

2.2.2. Per ogni prova di conformità effettuata a sua cura il fabbricante potrà tuttavia utilizzare metodi equivalenti dopo l'approvazione dell'autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante è tenuto a giustificare che i metodi utilizzati siano equivalenti a quelli che sono riportati nel presente Regolamento.

2.2.3. L'applicazione dei paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. dà luogo a una verifica regolare dei strumenti di prova e a un confronto con le misure effettuate da un'autorità competente.

2.2.4. In ogni caso, i metodi di riferimento sono quelli del presente Regolamento, in particolare per quel che riguarda i controlli e i prelevamenti amministrativi.

2.3. Natura del prelevamento

I campioni di pannelli di identificazione posteriore devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Si intende per lotto omogeneo un insieme di pannelli di identificazione posteriori dello stesso tipo, definiti secondo i metodi di produzione del fabbricante.
Generalmente la valutazione coprirà le produzioni in serie di singoli stabilimenti. Tuttavia, un fabbricante può raggruppare l'ammontare della produzione concernente lo stesso tipo ma prodotto da più stabilimenti, a condizione che questi applichino gli stessi criteri di qualità e la stessa gestione di qualità.

2.4. Caratteristiche fotometriche misurate e rilevate

I pannelli di identificazione posteriore prelevati sono sottoposti alle misure fotometriche nei punti e per le coordinate cromatiche previste dal Regolamento.

2.5. Criteri di accertabilità

Il fabbricante è tenuto ad effettuare la gestione statistica dei risultati delle prove e a definire in accordo con l'autorità competente i criteri di accettabilità della sua produzione al fine di soddisfare le prescrizioni per il controllo di conformità della produzione definite al paragrafo 9.1 del presente Regolamento.
I criteri che regolano l'accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95%, la possibilità minima di passare con successo una verifica del sondaggio come descritto nell'allegato 14 (primo prelevamento) sarà dello 0,95.

Allegato 14

PRESCRIZIONI MINIME CONCERNENTI LA CAMPIONATURA FATTA DA UN ISPETTORE

1. Generalità

1.1. Le prescrizioni di conformità sono considerate come soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento, se le differenze, all'occorrenza, non eccedono gli scarti di fabbricazione inevitabili.

1.2. Per quel che concerne le caratteristiche fotometriche la conformità dei pannelli di identificazione posteriore di serie non è contestata se, quando si provano le caratteristiche fotometriche di un pannello di identificazione posteriore scelto a caso:

1.2.1. non si scarta nessun valore misurato in senso favorevole di più del 20% dei valori prescritti nel presente Regolamento;

1.2.2. i pannelli di identificazione posteriore presentanti dei difetti apparenti non sono presi in considerazione.

1.3. Le coordinate cromatiche devono essere soddisfatte.

2. PRIMO PRELEVAMENTO
Al momento del primo prelevamento quattro pannelli di identificazione posteriore sono scelti a caso. La lettera A e apposta sul primo ed il terzo, e la lettera B sul secondo e sul quarto.

2.1. La conformità non è contestata

2.1.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata con la figura 1 del presente allegato, la conformità dei pannelli di identificazione posteriore di serie non è contestata se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore, nel senso sfavorevole, sono le seguenti:

2.1.1.1. CAMPIONE A

A1 =	per un pannello di identificazione posteriore	0%
	per l'altro pannello di identif. post. non più del	20%
A2 =	per i due pannelli di identif.post., più dello	0%
	ma non più del	20%
	passare al campione B	

2.1.1.2. CAMPIONE B

B1 =	per i due pannelli di identificazione posteriore	0%

2.2. La conformità è contestata

2.2.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata nella fig. 1 dell'annesso allegato, la conformità della produzione in serie dei pannelli di identificazione posteriore è contestata, ed al fabbricante è richiesto di rimettere la sua produzione in conformità con le prescrizioni, se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti:

2.2.1.1. CAMPIONE A

A3 = per un pannello di identif. post. non più del 20%
per l'altro pannello di identif.post. più del 20%
ma non più del 30%

2.2.1.2. CAMPIONE B

B2 = nel caso di A2
per un pannello di identif. posteriore più dello 0%
ma non più del 20%
per l'altro pannello di identif.post. non più del 20%

B3 = nel caso di A2
per un pannello di identificazione posteriore 0%
per l'altro pannello di identif.post. più del 20%
ma non più del 30%

2.3. Ritiro dell'omologazione
La conformità è contestata e il paragrafo 10 applicato se, alla fine della procedura di prelevamento indicata alla figura 1 del presente allegato, gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti:

2.3.1. CAMPIONE A

A4 = per un pannello di identificazione poster. non più del 20%
per l'altro pannello di identif. posteriore più del 30%
A5 = per i due pannelli di identificazione poster. più dello 0%

2.3.2. CAMPIONE B

B4 = nel caso di A2
per un pannello di identif. posteriore più dello 0%
ma non più del 20%
per l'altro pannello di identif. posteriore più del 20%

B5 = nel caso di A2
per i due pannelli di identificazione poster. più dello 20%

B6 = nel caso di A2

per un pannello di identif. posteriore	0%
per l'altro pannello di identif. posteriore più del	30%

3. SECONDO PRELEVAMENTO

Nel caso di A3, B2, B3 è necessario che entro un periodo di due mesi dopo la notifica si proceda ad un nuovo prelevamento di un terzo campione C di due pannelli di identificazione posteriore e di un quarto campione D di due pannelli di identificazione posteriore, scelti da una scorta di prodotti costruiti dopo che il costruttore ha rimesso la sua produzione in conformità.

3.1. La conformità non è contestata

3.1.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata con la figura 1 del presente allegato, la conformità dei pannelli di identificazione posteriore di serie non è contestata se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti:

3.1.1.1. CAMPIONE C

C1 =	per un pannello di identif. posteriore	0%
	per l'altro pannello di identif. posteriore più del	20%
C2 =	per i due pannelli di identif. post., più dello	0%
	ma non più del	20%
	passare al campione D	

3.1.1.2. CAMPIONE D

D1 =	nel caso di C2	
	per i due pannelli di identif. posteriore	0%

3.2. La conformità è contestata

3.2.1. Alla conclusione della procedura di prelevamento indicata nella fig. 1 del presente allegato, la conformità della produzione in serie dei pannelli di identificazione posteriore è contestata ed al fabbricante è richiesto di rimettere la sua produzione in conformità con le prescrizioni, se gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti:

3.2.1.1. CAMPIONE D

D2 =	nel caso di C2	
	per un pannello di identif. posteriore più dello	0%
	ma non più del	20%
	per l'altro pannello di identif. post. non più del	20%

3.3. <u>Ritiro dell'omologazione</u>

La conformità è contestata e il paragrafo 10 applicato se, alla fine della procedura di prelevamento indicata alla figura 1 del presente allegato, gli scarti dei valori misurati sui pannelli di identificazione posteriore sono i seguenti:

3.3.1. CAMPIONE C

C3 =	per un pannello di identif. posteriore non più dello	20%
	per l'altro pannello di identif. post. più del	20%
C4 =	per i due pannelli di identif. posteriore più del	20%

3.3.2. CAMPIONE D

D3 =	nel caso di C2	
	per un pannello di identif. posteriore 0% o più dello	0%
	per l'altro pannello di identif. posteriore più del	20%

4. PROVE DI RESISTENZA

I provini di uno dei pannelli di identificazione posteriore del campione A, dopo la procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, sono provati secondo le procedure descritte negli allegati 8 e 9 del presente Regolamento.
Se le prove sono superate il pannello di identificazione posteriore è considerato soddisfacente.
Comunque, se le prove sui provini del campione A non sono superate, i due pannelli di identificazione posteriore del campione B sono soggetti alla stessa procedura ed entrambi devono superare le prove.

Figura 1

Primo Prelievo
4 dispositivi scelti a caso e divisi in due campioni: A e B
2 dispositivi
A
2 dispositivi
B
A1
Fine
A2
vai al campione B
Fine
B1
A3
Conformarsi
Si ordine al costruttore di portare i prodotti in linea con le specifiche
B2
B3
Possibili risultati sul campione A
Possibili risultati sul campione B
Ripetizione del Prelievo
4 dispositivi scelti a caso e divisi in due campioni A e B
2 dispositivi
C
2 dispositivi
D
Poss. risultati campione D
C1
Fine
C2
vai al campione D
Poss. risul. camp. C
Fine
D1
conformarsi
D2
C3
Ritiro della Omologazione
D3
C4
B4
A4
B5
A5
B6
X
Scarto massimo [%] nel senso sfavorevole in relazione ai valori limite

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada:

«10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccornandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta, per completezza d'informazione, il testo del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada:

«2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere *e), f), g), h), i)* e *n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzeria laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- cateoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t;».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada:

«1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.».

— Si precisa, per opportuna concoscenza, che il punto 7.7 dell'appendice IX dell'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, considera i pannelli fluororifletenti posteriori quali elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, ha recepito la direttiva n. 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità. Tale decreto, all'art. 1 comma 3, recita:

«3. Fatta salva la normativa comunitaria, il presente decreto lascia del tutto impregiudicato il diritto dell'autorità competente, ..., di effettuare i controlli in esso non contemplati, nonché di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali, ...».

03G0056

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501361/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238